

MASSIMO TESSER
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

LUIGI SERRAGLIO
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NICOLETTA GALLINA
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

PARTES LEGAL

STEFANO VECCHIATO
AVVOCATO

ANDREA ZAMPROGNO
AVVOCATO STABILITO
ABOGADO
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

SILVIA FURLAN
AVVOCATO

ANGELA BRUNO
AVVOCATO

AREA COMMERCIALISTI

PIERGIANNI DANIELE
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

MICHELA ZANETTI
DOTT. AREA FISCALE

FRANCESCO FERRARESE
DOTT. AREA SOCIETARIO

ELENA TESSER
RAG. AREA CONTABILE

ALESSIA SCANDIUZZI
RAG. AREA CONTABILE

FEDERICA SPAGNOLO
RAG. AREA CONTABILE

ROMINA BISA
DOTT. AREA CONTABILE

AREA FINANCE

SANDY COLLAVO
DOTT. SENIOR FINANCIAL ANALYST

CHIARA REGINATO
DOTT. AREA FINANZA E SOCIETARIA

AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE

FLAVIA RAMELLA
EXPORT MANAGER

GIULIO GIAI
EXPORT MANAGER

GIOVANNI PECORARI
EXPORT MANAGER

AREA AMMINISTRATIVA

CARMEN TONELLO
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E
CONTABILE

AREA CUSTOMER SERVICE

MICHELA FENU
AREA CUSTOMER SERVICE

OF COUNSEL:

VITO PAPA
DOTT. MARKETING STRATEGICO
(SEDE DI TREVISO)

LA ROTTAMAZIONE DEL MAGAZZINO

Gentili Clienti,

vi segnaliamo che la Finanziaria 2024 ha riproposto la “rottamazione del magazzino”, ossia l’adeguamento delle esistenze iniziali, al fine della regolarizzazione delle scritture contabili.

SOGGETTI INTERESSATI:

Sono interessati gli esercenti attività d’impresa che ai fini della redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.

OGGETTO DELL’ADEGUAMENTO:

Possono essere oggetto di “adeguamento” le esistenze iniziali di prodotti finiti, merci, materie prime e sussidiarie, semilavorati, relative al periodo d’imposta in corso al 30.09.2023 (esistenze iniziali al 01.01.2023).

Non sono interessate le esistenze iniziali relative alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.

MODALITA’:

1. Eliminazione delle esistenze iniziali.

La regolarizzazione prevede il versamento dell’IVA, applicata sul valore eliminato, corretto da un coefficiente di maggiorazione, e dell’imposta sostitutiva del 18%, applicata alla differenza tra l’ammontare calcolato ai fini IVA e il valore delle esistenze iniziali eliminato.

2. Iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse.

L’iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse porta ad un aumento delle quantità di beni presenti a fine 2022 e non contabilizzati. In questo caso, ai fini della regolarizzazione, è richiesto il versamento dell’imposta sostitutiva del 18% sul valore iscritto.

Le somme devono essere versate in 2 rate di pari importo entro:

- il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2023, per la prima rata;



PARTES®
AT YOUR SIDE

- il termine di versamento della seconda/unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta 2024, per la seconda rata.

L'adeguamento va "richiesto" nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 (mod. REDDITI 2024).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

STUDIO PARTES